CITTÀ DI SAN PRISCO

www.comune.sanprisco.caserta.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 66

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 7 del 26-11-2026

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. INTERDIZIONE ALL'USO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO "B. CROCE" UBICATO IN VIA DANTE.

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di novembre, il Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 04/06/2026 - protocollo n. 10456 del 09/06/2026

Premesso che:

- nel territorio comunale di San Prisco insiste il plesso scolastico “B. Croce”, sito in Via Dante, facente parte dell’Istituto Comprensivo “G. Stroffolini” di Casapulla, che ospita le classi della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria;
- l’edificio, realizzato nel 1978, si sviluppa su due livelli ed è costituito da una struttura portante intelaiata in cemento armato ed orizzontamenti in latero cemento della cubatura complessiva, dallo spiccato delle fondazioni all’estradosso del solaio di copertura, pari a mc. 18.264.
- Le strutture portanti in cemento armato si estendono per tutta l'altezza della costruzione, dalla quota di fondazione sino in copertura, senza interruzioni;

Premesso, altresì, che:

- con decreto dirigenziale n. 1191 del 30/10/2024, pubblicato sul BURC n. 74/2024, veniva approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento in favore degli Enti Locali della valutazione della sicurezza di edifici scolastici secondo le NTC vigenti;
- veniva presentata apposita domanda per la valutazione della sicurezza per n. 2 edifici scolastici:
    - Plesso Scolastico "B.Croce" - CUP: E77G24000430002 - Codice ARES 0610810003 – importo 49.537,14 €;

- Scuola dell'Infanzia "Fra Luigi Monaco" – CUP: E77G24000440002 - Codice ARES 0610810001 – importo 22.689,92 €;

- con decreto n. 554 del 05/09/2025 del dirigente della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per l'istruzione la formazione, il lavoro, e le politiche giovanili è stato approvato, tra l'altro, la graduatoria delle istanze ammesse da finanziare nell'ambito dell'avviso pubblico per il finanziamento in favore degli Enti Locali della valutazione della sicurezza di edifici scolastici secondo le NTC vigenti a valere sulle risorse del PR Campania FESR 2021-27 di cui alla DGR n. 327/2023;
- con determina del responsabile dell'area LL.PP. Manutenzioni e Tutela Ambientale n. 173 del 14/09/2026 (r.g. 642/2026) veniva affidata la "Valutazione della sicurezza dell'Istituto Plesso Scolastico "Benedetto Croce"" all'ing. Carlo Raucci, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, per l'importo di euro 33.716,70 di cui € 847,15 come oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusi contributo cassa ed IVA
- con nota acquisita al protocollo dell'ente n. 20755 e 20756 del 18/11/2026, il tecnico incaricato trasmetteva gli elaborati tecnici di cui all'incarico conferito;
- con nota prot. Del 23/11/2026, il Responsabile dell'Area LL.PP. Manutenzioni e Tutela Ambientale trasmetteva la documentazione al Responsabile dell'Area Urbanistica e Patrimonio, per la valutazione degli interventi da intraprendere;

Richiamata la propria nota prot. 21100 del 23/11/2026 con cui si richiedeva al Responsabile del Patrimonio di fornire indicazioni circa le azioni da intraprendere tenendo conto dell'esito della perizia;

Considerato che l'Arch. Mattiello, Responsabile dell'Area Urbanistica e Patrimonio, con nota prot. 21276 del 25/11/2026, richiamando le conclusioni del tecnico incaricato, ha evidenziato quanto di seguito:
"*Tale giudizio non consente di ritenere sussistenti, allo stato, condizioni che possano garantire la sicurezza degli occupanti e la prosecuzione delle attività scolastiche all'interno dell'edificio. Si ritiene, pertanto, necessario procedere con urgenza all'adozione dei conseguenti provvedimenti volti alla sospensione dell'utilizzo scolastico del plesso e all'interdizione dei relativi ambienti, a tutela della pubblica incolumità*".
Lette, in particolare, le conclusioni della relazione del tecnico incaricato, secondo cui:
"*La valutazione della sicurezza evidenzia, pertanto, che l'edificio scolastico non risulta attualmente idoneo dal punto di vista strutturale ad ospitare le attività scolastiche cui è preposto e ciò in ragione, innanzitutto, del valore di Vulnerabilità che risulta essere pari a 0 per entrambi i moduli strutturali*».

Dato atto altresì che:

- a seguito di sopralluoghi e verifiche sono risultate disponibili, n. 9 aule idonee all'uso, nel plesso scolastico M. Polo in Viale Trieste e n. 4 aule nel corpo basso adiacente al medesimo edificio, oltre a uno spazio molto ampio attualmente adibito a mensa scolastica per due classi della scuola primaria, che all'esito di lavori di adeguamento funzionale potranno ospitare ulteriori 3 aule che potranno ospitare gli alunni del plesso "B. Croce";
- al fine di adeguare i locali attualmente adibiti a mensa scolastica, nelle more dell'esito delle valutazioni, il Responsabile dell'Area LL.PP. ha disposto alcuni interventi di manutenzione straordinaria sugli spazi disponibili nel corpo basso predetto, volti a ricavare un numero di aule sufficienti a spostare gli alunni del plesso "B. Croce", in

locali che saranno dichiarati idonei con apposita attestazione del Responsabile competente;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", secondo cui "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. [...] "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione... ";

Considerato che la giurisprudenza amministrativa, in tema di ordinanze contingibili e urgenti, è costante nel ritenere che:

- l'ordinanza sindacale contingibile e urgente richiede pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità; inadeguatezza o insufficienza dei rimedi ordinari; istruttoria tecnica approfondita, motivazione puntuale, misura proporzionata e temporalmente limitata (TAR Lombardia, Milano, 29 novembre 2023, n. 2864, che richiama Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474 e Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2015 n. 2697). In particolare, i presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 TUEL sono quelli della contingibilità, intesa nell'accezione di necessità che implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure l'inadeguatezza di quelli sussistenti ad affrontare, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo e la necessità di intervenire con urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data e dell'interesse pubblico da salvaguardare;
- in particolare, l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile; tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall'imputabilità della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere;

- la preesistenza o anche la risalenza nel tempo della situazione di pericolo non esclude di per sé il potere di ordinanza, purché il pericolo sia attuale al momento dell'adozione e richieda un intervento non differibile (Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150, secondo cui "i! decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza" se rimane dimostrata l'attualità del pericolo). In definitiva, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, "perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza"; quanto al requisito della temporaneità, gli effetti dell'ordinanza sono provvisori e la durata deve essere predeterminata o comunque determinabile. Tuttavia risulta comunque legittima la previsione di un termine finale della scadenza condizionato all'effettuazione dei lavori di adeguamento (il Consiglio di Stato, con sentenza 7715/2024, ha ritenuto legittima un'ordinanza che prevedeva che l'inibizione avesse "valore temporaneo e

fino alla conclusione della realizzazione delle opere necessarie" di messa in sicurezza, dimostrando che un termine finale condizionato può essere ammesso, purché la durata resti determinabile, ancorata a lavori precisamente individuati e sorretta da istruttoria sulla persistenza del pericolo. Cfr. punto 27.4 della citata pronuncia);

Ritenuto, pertanto, sulla base di tutto quanto sopra esposto, di dover interdire l'uso dell'edificio di proprietà comunale sito a San Prisco in via Dante Alighieri, denominato "B. Croce", attualmente ospitante le classi della scuola secondaria di primo grado e della Scuola Primaria, mediante l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, TUEL in quanto, nel caso di specie, si configurano tutti i presupposti previsti dalla citata disposizione, così come enucleati dalla giurisprudenza amministrativa;

Informata preventivamente, per le vie brevi stante l'urgenza, la Prefettura di Caserta ai sensi dell'art. 54, comma 4, TUEL;

Visti e richiamati:

- il decreto del Prefetto di Caserta prot. n. 60681 del 30/04/2026, con cui il consiglio comunale di San Prisco è stato sospeso a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri, con la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente e, successivamente, il d.P.R. in data 4 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/06/2026, con cui il citato consiglio comunale è stato sciolto, con la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari;

per tutte le motivazioni sopra illustrate

ORDINA

- l'interdizione immediata all'uso dell'edificio scolastico denominato "B. Croce", sito a San Prisco in via Dante Alighieri, comprensivo della palestra, come descritto nella relazione richiamata in premessa, al fine di tutelare l'incolumità del personale docente e non docente, degli studenti e degli utenti in generale;
- il divieto assoluto di accesso al fabbricato al personale docente e non docente, agli studenti, agli utenti in generale nonché a chiunque altro (personale delle pulizie, addetti, ecc.);
- è consentito l'accesso all'immobile esclusivamente al personale incaricato dell'effettuazione di interventi tecnici e delle necessarie operazioni di sgombero e trasloco di arredi e suppellettili in altro sito.

ORDINA ALTRESI'

- la sospensione delle attività didattiche degli alunni attualmente ospitati nel plesso "B. Croce" dal 27/11/2026 al 01/12/2026 (compreso) e del plesso "M. Polo" dal 30/11/2026 al 01/12/2026 (compreso) per consentire le operazioni necessarie a garantire il trasloco degli arredi e delle attrezzature e a ripristinare il decoro delle aule;

RIMETTE

all'Istituzione scolastica, nella persona del Dirigente preposto pro tempore, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, le determinazioni in merito alle attività necessarie a garantire la continuità didattica per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, sulla base di quanto previsto dal d.P.R. 8 marzo 1999 n.

275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59” es.m., utilizzando gli spazi in premessa indicate, reperiti presso la struttura scolastica denominate “M. Polo”;

DISPONE

- di rendere nota la presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale nonché sul sito web istituzionale del comune di San Prisco al fine di darne la massima pubblicità;
- di notificare la presente ordinanza alla Direzione Scolastica dell’Istituto Scolastico Comprensivo “Stroffolini” di Casapulla per i successivi adempimenti di competenza nonché di darne comunicazione, per opportuna conoscenza, all'Ufficio Scolastico - Ambito territoriale di Caserta e all'Ufficio Scolastico Regionale Campania;
- di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo, al Commissariato di P.S. di San Prisco, al Comando Stazione Carabinieri di San Prisco e al Comando Polizia locale di San Prisco;
- di incaricare l’ufficio tecnico/lavori pubblici e il servizio pubblica istruzione dell’attuazione ed esecuzione della presente ordinanza per gli adempimenti di rispettiva competenza sulla base delle determinazioni assunte dalla dirigenza scolastica in ordine all’organizzazione dell'attività didattica;

AVVERTE

- che, contro eventuali trasgressori, si procederà a norma di legge.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Napoli, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio comunale on line ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario ai sensi e nei modi previsti dal Capo III del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1190.

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Montemarano

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Commissario Straordinario
Montemarano Dott. Francesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa